Decreto n. 24 /2017

OGGETTO: Assegnazione dei Presidenti di Sezione dott. Antonio Buccaro e dott.ssa Rosella Anna Modarelli.



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA Presidenza

Premesso che:

- con nota n. 293 Int. del 28 febbraio 2017 è stato rivolto alla dott.ssa Rosella Anna Modarelli e al dott. Antonio Buccaro l'interpello per la copertura dei posti vacanti di presidente della Prima e Terza sezione civile;
- in data 6 marzo u.s. entrambi i magistrati hanno presentato in segreteria la domanda di assegnazione alla prima sezione civile, esponendo le informazioni relative alla pregressa attività svolta, utilizzabili ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione previsti dagli artt. 130 e segg. della Circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2017/2019;

ritenuto che:

- in relazione all'applicazione delle suddette disposizioni normative così come espressamente stabilito dall'art. 147 della stessa circolare per l'assegnazione dei presidenti di sezione nel caso vi siano più domande per lo stesso posto – deve rilevarsi che, secondo le vigenti tabelle organizzative dell'ufficio, tra le materie assegnate in via esclusiva alla prima sezione civile vi è quella del diritto di famiglia;
- trova dunque applicazione nel caso in questione il disposto dell'art. 133 della già richiamata Circolare del C.S.M. secondo cui "nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia (lavoro, società, fallimento), prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini, sempreché in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente";

atteso che:

 nella comparazione delle attitudini all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, nel caso concreto si può limitare la valutazione alla verifica in capo ai due aspiranti della positiva

at

esperienza nella materia di famiglia, stante il carattere assolutamente prevalente attribuito a tale requisito soggettivo dalla norma summenzionata;

rilevato che:

- dalle informazioni contenute nella domanda del dott. Buccaro emerge che il medesimo ha svolto per circa undici anni (dal 1998 al 2009) le funzioni di giudice nella stessa prima sezione civile di questo tribunale, trattando prevalentemente la materia del diritto di famiglia (all'epoca già assegnata in via esclusiva alla stessa sezione). Nella domanda risulta poi riportato il parere del Consiglio giudiziario presso la corte di appello di Bari espresso in sede di valutazione per la nomina a magistrato di appello del dott. Buccaro, nel quale tra l'altro si dà atto della "notevole e indiscussa competenza acquisita dal magistrato in materia di diritto di famiglia". Per cui può agevolmente ritenersi che il dott. Buccaro disponga di quella specialistica attitudine per il posto che comporta la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, desunta dalla positiva esperienza ultradecennale maturata nella specifica materia.
- dall'autorelazione presentata dalla dott.ssa Modarelli risulta che essa ha trattato la materia del diritto di famiglia peraltro in maniera non prevalente rispetto agli altri affari civili per due anni e mezzo (da dicembre 1987 a giugno 1990) all'inizio della sua carriera presso il tribunale di Nuoro e per altri tre anni e nove mesi (da settembre 1995 a maggio 1999) presso il tribunale di Lucera. Non può assumere significativa rilevanza ai fini della presente valutazione l'ulteriore periodo in cui la dott.ssa Modarelli ha svolto le funzioni di giudice tutelare presso il tribunale di Foggia Sezione distaccata di San Severo (oltretutto, anche in questo caso, in maniera non prevalente rispetto agli altri affari civili), in quanto dal disposto del citato art. 133 quella delle tutele viene considerata una materia semplicemente affine a quella di famiglia; per cui nella comparazione tra diverse posizioni soggettive l'attitudine nella materia affine logicamente appare recessiva rispetto a quella acquisita nella materia specifica.

Ritenuto che:

senza dover neppure considerare che anche il dott. Buccaro nella sua lunga permanenza nella prima sezione civile del tribunale di Foggia ha svolto pure le funzioni di giudice tutelare (seppur anch'egli non in maniera prevalente), deve concludersi che il detto magistrato nel corso della sua esperienza giudiziaria ha acquisito quella specifica attitudine nella trattazione del diritto di famiglia, espressamente prevista dal ridetto art. 133, che è certamente prevalente rispetto a quella maturata dalla dott.ssa Modarelli, e che, in relazione all'assegnazione tabellare di tale specifica materia alla prima sezione civile del tribunale di Foggia, va assegnato al dott. Buccaro il posto di presidente di questa sezione, dovendosi conseguentemente assegnare alla dott.ssa Modarelli la presidenza della terza sezione civile.

ac

Per quanto sopra esposto,

SI DISPONE

che a decorrere dalla rispettiva presa di possesso delle funzioni di presidente di sezione presso questo tribunale:

- il dott. Antonio Buccaro sarà assegnato alla prima sezione civile
- la dott.ssa Rosella Anna Modarelli sarà assegnata alla terza sezione civile

SI DISPONE

che, a cura della segreteria di Presidenza, il presente provvedimento sia:

- trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari
- comunicato a tutti i magistrati professionali ed onorari del Tribunale di Foggia;
- comunicato al Sig. Procuratore della Repubblica in sede;
- comunicato al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- comunicato al Dirigente amministrativo e, a cura di quest'ultimo, al personale amministrativo interessato

Foggia, 13 marzo 2017

Il presidente del tribunale f.f.

dott. Corrado Di Corrado